

Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

66 – 1933 / 2019

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 158-36377 DEL 18/09/2013. PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES COMMA 3 LETT. a) E b) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: GLOBAL-ECO PIEMONTE S.r.l.

SEDE LEGALE: Corso Vittorio Emanuele II n. 84 - TORINO

SEDE OPERATIVA: Strada del Gerbido n. 146 – GRUGLIASCO (TO)

P.IVA: 11127830013

POS. n. 007915

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

■ con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 158-36377/2013 del 18/09/2013 e s.m.i. l'AIA è stata rinnovata ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla Società Fotorecuperi S.r.l. e relativa all'installazione di Strada del Gerbido n. 146 nel Comune di Grugliasco.

Come disposto dall'art. 29 *octies* nella formulazione in allora vigente, la durata dell'AIA era limitata a 5 anni a decorrere dalla data di rilascio e pertanto sino al 18/9/2018. A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, l'istituto del rinnovo periodico richiesto dal gestore è stato sostituito da un riesame periodico dell'AIA disposto dall'Autorità Competente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

- quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

■ per effetto della L. 56/2014, la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.T.) che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere dal 1 gennaio 2015;

■ con Determinazione Dirigenziale C.M.T. n. 44-16753 del 3/06/2015 è avvenuta la presa d'atto di variazione di ragione sociale da Fotorecuperi s.r.l. a Global-Eco Piemonte S.r.l.. Per effetto del suddetto provvedimento, la Società Global-Eco Piemonte S.r.l. ha, quindi, assunto la titolarità dell'AIA in oggetto;

■ con Determinazioni n. 94-18235/2015 del 16/06/2015 e n. 38-5521/2016 del 23/02/2016 l'AIA è stata aggiornata introducendo nuove tipologie di rifiuti nell'elenco di quelle conferibili in impianto, modificando le modalità di stoccaggio e rivedendo il quadro delle emissioni derivanti

dall'installazione;

- in data 30/7/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 90560, come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.lgs. 46/2014, il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale (ora sostituito dalla Direzione scrivente) ha disposto l'avvio del procedimento di riesame avente valenza di rinnovo periodico dell'AIA, assegnando al gestore il termine di sessanta giorni per l'invio della documentazione a tale scopo necessaria;
- in data 17/8/2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta dell'Unione Europea le Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT Best Available Techniques) per il trattamento rifiuti;
- in data 28/9/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 109848, la Global-Eco Piemonte S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta per il riesame avente valenza di rinnovo periodico. Contestualmente la Società ha trasmesso una relazione sullo stato di applicazione delle BAT Conclusions all'installazione. In data 4/10/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 112354, la documentazione è stata integrata con il riscontro di avvenuto versamento degli oneri istruttori;
- in data 8/10/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 113565, l'Ente scrivente ha indetto apposita Conferenza dei Servizi la cui riunione è stata fissata per il 14/11/2018. Nella nota di indizione si precisa che, vista la recente pubblicazione delle BATC e l'inoltro di apposita documentazione da parte della Società, il procedimento di riesame oggetto della Conferenza ha la doppia valenza di rinnovo periodico e di adeguamento alle BAT Conclusions;
- in data 14/11/2018 si è riunita la Conferenza dei Servizi: come emerge dal verbale della seduta trasmesso ai convocati in data 26/11/2018 con nota di prot. C.M.T. n. 133503, i rappresentanti degli Enti non hanno rilevato elementi ostativi al rilascio del riesame dell'AIA pur ritenendo necessaria l'acquisizione di alcune integrazioni relative ad aspetti di dettaglio, elencati nel medesimo verbale. Nella corso della seduta sono altresì state discusse alcune modifiche proposte dalla Global-Eco Piemonte S.r.l. con la documentazione di riesame;
- nei tempi assegnati per l'invio, in data 11/1/2019 con nota di prot. C.M.T. n. 3200, la Global-Eco Piemonte S.r.l. ha trasmesso le integrazioni di dettaglio richieste dalla Conferenza dei Servizi che, come detto, si riferiscono ad elementi di dettaglio che non influiscono sull'esito dell'istruttoria;
- in data 14/2/2019, con nota di prot. C.M.T. n. 14120, il Comune di Grugliasco ha trasmesso un'ulteriore nota di precisazioni in merito alla documentazione trasmessa dalla Global-Eco Piemonte S.r.l. ribadendo l'assenza di elementi ostativi alla conclusione del procedimento di riesame.

CONSIDERATO CHE:

- dalla data di rilascio dell'ultimo provvedimento di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Società in oggetto sono state pubblicate, in data 17/8/2018, le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) ed il relativo BRef JRC113018 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC;

- in data antecedente la pubblicazione delle BATC, è stato avviato un procedimento di riesame per l'installazione della Global-Eco Piemonte S.r.l. avente valenza di rinnovo periodico visto l'approssimarsi della scadenza dell'AIA vigente fissata al 18/9/2018. Alla documentazione di riesame, la Società ha allegato apposita documentazione sullo stato di applicazione delle BATC all'installazione in oggetto: conseguentemente il procedimento, di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha la doppia valenza di riesame per rinnovo periodico e per adeguamento alle BATC.

- L'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi in modalità sincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

Stato di applicazione delle BATC e BAT AEL derivanti dall'installazione.

- l'attività della Global-Eco Piemonte S.r.l. è ascrivibile alla categoria riportata al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla parte seconda titolo IIIbis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. , in quanto presso l'installazione si svolge attività di accumulo di rifiuti pericolosi superiore a 50 Mg. Nell'installazione si svolge, inoltre, un'attività di recupero di rifiuti pericolosi mediante trattamento fisico chimico (recupero dell'argento da lastre fotografiche) la cui potenzialità media è inferiore al valore soglia riportato al punto 5.1 lett. b) del medesimo allegato ed un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi che costituiscono attività connesse a quella principale e come tali vanno considerate ai fini dell'applicazione delle BAT;

- dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società è emerso che le BATC applicabili alle attività di gestione rifiuti svolte presso l'installazione sono applicate e non sono, pertanto, necessari adeguamenti da attuare entro la scadenza fissata all'art 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare:

- per quanto riguarda le BATC generali da BAT1 a BAT5, la Società ha predisposto specifiche procedure di preaccettazione, accettazione, tracciabilità e caratterizzazione dei rifiuti conferiti ed ha dotato il deposito di presidi atti a ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione e dal trasferimento dei rifiuti. In un'ottica di ulteriore miglioramento, la Società ha informato la Conferenza dell'intenzione di procedere alla registrazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale interno secondo la norma UNI EN ISO 14001;

- in merito alle BATC relative alle emissioni in atmosfera da BAT12 a BAT13, in relazione alle tipologie di rifiuti gestiti, possono ritenersi applicate. Dall'installazione originano emissioni convogliate derivanti dall'impianto di trattamento liquidi fotografici per il recupero dell'argento. A tale impianto sono applicabili le BAT52 e BAT53 relative al trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa. In particolare la BAT53 individua BAT AEL (Livelli di Emissione Associati alle BAT) per il parametro HCl e per il parametro TVOC. Dei due BAT AEL solo quest'ultimo risulta applicabile all'attività dell'installazione dal momento che, come specificato alla nota 1 della tabella 6.10, il BAT AEL sull'acido cloridrico è applicabile solo se la sostanza in esame è ritenuta rilevante nel flusso emissivo: vista la tipologia di rifiuti trattati, si ritiene di potersi avvalere della deroga al BAT AEL sopra citata. Per quanto riguarda, invece, il BAT AEL relativo al parametro TVOC il livello di emissione associato alla BAT53 è compreso tra 3 e 20 mg/Nm³, ma il valore massimo è derogabile sino a 45 mg/Nm³ in caso di flussi di massa inferiori a 0,5 kg/h. Nel caso in esame, dall'analisi degli

autocontrolli trasmessi dalla Global-Eco Piemonte S.r.l. in ottemperanza alle disposizioni dell'AIA vigente emergono livelli di emissione molto contenuti (inferiori a 10 mg/Nm^3) ed un flusso di massa altrettanto contenuto. Vista la discontinuità dell'attività svolta, il flusso di massa emesso ed il limite fissato nell'AIA vigente (50 mg/Nm^3) si ritiene di poter stabilire come BAT AEL il valore di 45 mg/Nm^3 .

Per quanto riguarda la frequenza minima di rilevamento, la BAT8 fissa una frequenza semestrale, concedendo tuttavia la possibilità di prevedere frequenze inferiori in caso di livelli di emissione sufficientemente stabili. Nel caso specifico, dagli autocontrolli effettuati dal gestore nel periodo di vigenza dell'AIA, non emergono significative variazioni per questo motivo si ritiene di poter confermare la frequenza di rilevamento triennale già prevista nel provvedimento in essere.

Non si ritengono applicabili all'attività oggetto dell'installazione le BATC da BAT9 a BAT14 dal momento che non sono state segnalate sul sito problematiche di emissioni diffuse. Analogamente può dirsi delle BATC da BAT 17 a BAT 18 relative alla gestione del rumore, per la quale non è emersa in fase istruttoria la necessità di procedere ad adeguamenti.

- In merito alle BATC relative alla matrice acque, si rileva che dall'installazione non hanno origine scarichi tecnologici soggetti ad autorizzazione. Le BATC relative al monitoraggio delle emissioni in acqua non sono, quindi, applicabili all'installazione in oggetto. Sono correttamente gestite le acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti dell'installazione, come descritte nel Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato in occasione del rilascio della prima AIA di cui alla D.D. n. 240-1244709 del 24/10/2007. Presso il sito è inoltre attivo uno scarico di acque reflue domestiche convogliato in fognatura, non soggetto ad autorizzazione.

- In merito alle BATC relative al monitoraggio dei consumi energetici, BAT23, visti i fabbisogni energetici dell'installazione molto contenuti non si ritengono necessari adeguamenti in tal senso. In un'ottica di miglioramento futuro la Società ha proposto la sostituzione dell'attuale sistema di illuminazione con dispositivi a led per una riduzione dei consumi ed un miglioramento della luminosità degli ambienti.

Modifiche proposte dal gestore in sede di riesame.

■ Con la documentazione di riesame il gestore ha proposto alcune modifiche che sono state discusse dalla Conferenza dei Servizi. Con specifico riferimento alle modifiche sopra elencate la decisione della Conferenza dei Servizi può essere riassunta come segue.

1. *Introduzione di alcune nuove tipologie di rifiuti e delle aree di stoccaggio di alcune tra le tipologie già autorizzate.*

La Società ha richiesto l'introduzione nell'elenco dei rifiuti conferibili all'impianto di alcune nuove tipologie (pitture e vernici di scarto, oli ed emulsioni e metalli), motivando tale richiesta con la necessità di ampliare l'offerta commerciale nei confronti dei propri clienti, dal momento che l'attività principale della Società è la microraccolta di rifiuti di svariate tipologie presso piccoli produttori. Analizzate le tipologie richieste e le modalità di gestione proposte, la Conferenza si è espressa a favore di tale richiesta.

2. *Modifica di alcune limitazioni su particolari tipologie di rifiuti;*

L'AIA attualmente vigente limita la possibilità di conferimento di alcuni CER, consentendone il ritiro solo nel caso in cui siano attribuiti a reflui di laboratorio e quindi aventi lo stato fisico liquido. Tali rifiuti sono, infatti, molto eterogenei tra di loro e non è infrequente che vengano codificati con codici diversi da quelli del capitolo 18, in quanto ritenuti più appropriati a descriverne le caratteristiche. Gli stessi codici CER possono essere, tuttavia, attribuiti anche a rifiuti aventi diverso stato fisico e provenienti da attività produttive diverse tra di loro. La Società chiede, pertanto, di eliminare la limitazione imposta in AIA, consentendo il conferimento dei rifiuti in argomento indipendentemente dal loro stato fisico e dalla loro provenienza, e di circoscrivere l'attività di miscelazione ai soli rifiuti liquidi costituiti da reflui di laboratorio. In merito la Conferenza dei Servizi si è espressa favorevolmente, invitando la Società a valutare le possibili ricadute delle modifiche sul carico d'incendio (*aspetto analizzato nel seguito n.d.r.*).

3. *Introduzione dell'operazione R13 sui rifiuti sanitari a rischio infettivo destinati all'operazione di recupero R1 – utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.*

L'art. 10 del D.P.R. 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" dispone che i rifiuti sanitari devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi dell'allora vigente D.lgs. 22/97 e s.m.i, ora abrogato e sostituito dalla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Detta norma non individua esattamente l'operazione di smaltimento o recupero cui destinare i rifiuti sanitari a rischio infettivo, sebbene disponga il loro avvio a termodistruzione. Un impianto di incenerimento può essere codificato con l'operazione D10 o con l'operazione R1, conseguentemente si ritiene possibile che le attività di deposito preliminare all'avvio a smaltimento o recupero effettuate dalla Global-Eco Piemonte S.r.l. siano codificate con l'operazione D15 – deposito preliminare e/o con l'operazione R13 – messa in riserva. La proposta della Società verrà, quindi, accolta con il presente provvedimento.

4. *Eliminazione dell'obbligo di effettuazione dei controlli radiometrici su determinate tipologie di rifiuti.*

Il vigente quadro normativo impone l'obbligo di effettuazione di controlli radiometrici su specifiche tipologie di rifiuti quali rottami metallici e RAEE. Non è previsto un controllo radiometrico sui rifiuti sanitari, che in generale è previsto presso gli impianti di termodistruzione. Tuttavia è prassi dell'Ente scrivente prescrivere, come strumento di tutela aggiuntivo, un controllo radiometrico anche in fase di accettazione dei rifiuti sanitari presso impianti di stoccaggio, generalmente ritenuto utile anche dai gestori. In tale ottica è stata inserita la prescrizione di effettuare un controllo radiometrico, anche mediante l'utilizzo di uno strumento portatile. La Società ha richiesto di limitare tale controllo ai soli rifiuti sanitari che sulla base dell'omologa effettuata in fase di pre-accettazione sono suscettibili ad una possibile contaminazione, evidenziando che l'attività aziendale si rivolge prevalentemente a strutture sanitarie che non impiegano isotopi radioattivi a scopi clinici. A tal fine, come richiesto dalla Conferenza dei Servizi, la Società ha trasmesso un'apposita procedura operativa che si intende interamente richiamata nel presente provvedimento: la proposta della Società si ritiene condivisibile. Resta inteso che i controlli radiometrici previsti per legge non sono derogabili.

Aspetti legati alla sicurezza del sito

■ Secondo quanto dichiarato dal gestore in fase istruttoria, l'installazione non è soggetta agli adempimenti previsti dal D.lgs. 105/2015 in materia di aziende a rischio di incidente rilevante: in

merito si prende atto di quanto dichiarato e si rimanda alle valutazioni della Direzione Regionale competente in materia.

- La Società ha altresì dichiarato che l'attività svolta presso l'installazione, anche a seguito delle modifiche contemplate nel presente provvedimento, non è soggetta agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i.: in merito si prende atto di quanto dichiarato e si rimanda alle valutazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente in materia.

Controlli ambientali e relazione di riferimento

- L'art. 29 *ter* comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il gestore è tenuto a redigere una relazione di riferimento prima della messa in esercizio o prima del primo aggiornamento dell'AIA rilasciata. La Global-Eco Piemonte S.r.l. ha effettuato lo screening secondo quanto previsto dal DM 272/2014 dal quale emerge la non sussistenza dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento in quanto non sono presenti sostanze pertinenti in quantitativi superiori alle soglie fissate dal medesimo DM. Di tale valutazione si è preso atto con D.D. n. 38-5521 del 23/2/2016: non essendo intervenute variazioni nel ciclo produttivo le conclusioni del documento sopra citato si ritengono ancora valide.

- L'art. 29 *sexies* comma 6 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che l'AIA programma specifici controlli sulla qualità delle acque sotterranee (almeno una volta ogni cinque anni) e per il suolo (almeno una volta ogni dieci anni) a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non possano essere fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. Nel caso specifico si rileva che, oltre all'assenza di sostanze pericolose pertinenti ai fini della relazione di riferimento, l'attività dell'installazione si svolge interamente su superfici pavimentate e dotate di sistemi di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia. Inoltre, la gestione dei rifiuti liquidi sottoposti ad operazioni di travaso avviene in serbatoi dotati di bacini di contenimento soggetti a periodica verifica di tenuta. Si ritiene che tali presidi e la valutazione periodica della loro integrità costituiscano una modalità di verifica indiretta della contaminazione della matrice acque sotterranee e suolo e che non sia necessario prevedere periodici controlli analitici. Nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento sono fissate le periodicità per le verifiche suddette.

Esiti dell'attività di controllo

- Nel periodo di validità dell'AIA, ARPA Dipartimento di Torino ha proceduto all'effettuazione di un controllo integrato, secondo quanto previsto nel Piano di Ispezione Ambientale definito dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 11 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con D.G.R. 44-3272 del 9/5/2016. Come emerge dalla relazione trasmessa in data 16/11/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 139411, non sono state rilevate inottemperanze o violazioni alle prescrizioni e condizioni riportate nell'AIA vigente. Non sono state, inoltre, segnalate irregolarità da parte di altri Organi di Controllo e Vigilanza per quanto reperibile dalla documentazione di archivio.

RILEVATO che:

- non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Grugliasco, sede dell'installazione, prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del

T.U.L.L.S.. Il rappresentante del Comune, presente alla riunione della Conferenza dei Servizi, ha evidenziato che l'installazione si trova in un'area a destinazione agricola e quindi per previsione del PRGC può continuare nella sua configurazione attuale senza implementazioni. In merito come precisato nel verbale della seduta trasmesso agli intervenuti con nota del 26/11/2018, di prot. C.M.T. n. 133503, la Conferenza ha ritenuto che le modifiche proposte non incidono in maniera rilevante sulla natura dell'attività svolta presso l'installazione, né sull'impatto complessivo che l'attività genera sul territorio. L'adeguamento alle BATC costituisce, inoltre, un elemento oggettivo di valutazione delle prestazioni ambientali dell'installazione e della sua gestione in sicurezza.

- Sono state segnalate dal rappresentante del Comune di Grugliasco alcune difformità dal punto di vista edilizio che sono state sanate, secondo quanto dichiarato dalla Società con propria nota del 11/1/2019 di prot. 3200. Il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'istruttoria di riesame che sono risultati congrui;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie che devono essere prestate con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. con le tempistiche fissate nel presente atto;
- alla data di rilascio del presente provvedimento di riesame la Società non è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ciò rileva ai fini delle scadenze con cui sarà effettuato il riesame con valenza di rinnovo disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che nel caso di specie verrà disposto decorsi dieci anni dalla data di rilascio della presente determinazione;

RILEVATO inoltre che:

- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 *bis* della L. 241/90 e s.m.i., sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque chiamate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza dei Servizi;
- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., pari a 150 giorni a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità Competente, al netto delle sospensioni previste dalla normativa vigente;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti sopra indicati, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

RITENUTO pertanto di:

- aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 30/7/2018, di prot. C.M.T. n. 90560, l'AIA attualmente in capo alla Società Global-Eco Piemonte S.r.l. e da ultimo rinnovata con D.D. n. 158-36377 del 18/9/2013 e s.m.i. relativa all'installazione di Strada del Gerbido 146 a Grugliasco;
- dare atto che, dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari

adeguamenti per quanto applicabile alle attività dell'installazione;

- prendere atto, inoltre, delle modifiche comunicate dalla Società con la documentazione di riesame e descritte dettagliatamente in narrativa;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 4 del dispositivo;
- confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

VISTI:

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 30/7/2018, di prot. C.M.T. n. 90560, l'AIA attualmente in capo alla Società Global-Eco Piemonte S.r.l. e da ultimo rinnovata con D.D. n. 158-36377 del 18/9/2013 e s.m.i. relativa all'installazione di Strada del Gerbido 146 a Grugliasco;

2. di dare atto che, dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari adeguamenti per quanto applicabile alle attività dell'installazione;
 3. di prendere atto, inoltre, delle modifiche comunicate dalla Società con la documentazione di riesame e descritte dettagliatamente in narrativa;
 4. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui ai punti **D15** ed **R13** degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto. In tale autorizzazione è ricompresa anche l'attività di miscelazione di rifiuti in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. identificabile con le attività di cui ai punti **D13** ed **R12** dei medesimi allegati;
 - iscrizione con numero **3/2019** classe **6** al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'attività di recupero di metalli preziosi da soluzioni di lavaggio da soluzioni fotografiche e radiografiche individuata al punto 2.1 allegato 1 al D.M. 161/2002, di cui al punto **R4** dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - iscrizione con numero **2/2019** classe **6** al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le attività di recupero di rifiuti metallici di cui ai punti 3.2 e 3.11 dell'allegato 1 al D.M. 5/2/98, di cui al punto **R4** dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata.
- Il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con D.D. n. n. 240-1244709 del 24/10/2007 è da intendersi interamente richiamato nel presente provvedimento.
5. di confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 6. di stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 7. di individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 8. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

9. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate le garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/200 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita sezione dell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

10. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 4: il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;

11. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento qualora necessario;

12. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi dieci anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, entro dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento. Sono fatte salve le altre fattispecie di riesame previste al medesimo articolo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 20/02/2019

RM/rpg

Il Dirigente della Direzione
(Dott. Guglielmo FILIPPINI)

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

L'installazione è costituita da un capannone industriale ubicato in Strada del Gerbido nel Comune di Grugliasco al numero civico 146, avente un accesso anche da Via Unità d'Italia n. 58.

1.1) STOCCAGGIO E ATTIVITÀ CORRELATE

Le attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 ed R13 degli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. si svolgono all'interno delle seguenti aree/strutture, identificate con le sigle riportate nella planimetria allegata alla documentazione integrativa del 11/1/2019 di prot. C.M.T. n. 3200.

- **serbatoio A1:** n. 1 serbatoio in vetroresina da 10 m³ e capacità utile pari a 9 m³, dotato di bacino di contenimento. Questo serbatoio è inoltre dedicato alla miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo tra loro;
- **serbatoio A2:** n. 1 serbatoio in vetroresina da 10 m³, avente capacità utile pari a 9 m³, dotato di bacino di contenimento. Questo serbatoio è inoltre dedicato alla miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo tra loro;
- **serbatoio A3:** n. 1 serbatoio in vetroresina da 10 m³, avente capacità utile pari a 9 m³, inserito in un unico bacino di contenimento a servizio del medesimo serbatoio, del serbatoio C1, del serbatoio D3 e della zona S1. Questo serbatoio è inoltre dedicato alla miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo tra loro;
- **serbatoio C1:** n. 1 serbatoio in vetroresina da 10 m³ avente capacità utile pari a 9 m³, con bacino di contenimento prima citato per il serbatoio A3. Questo serbatoio è inoltre dedicato alla miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo tra loro;
- **serbatoio D3:** n. 1 serbatoio in vetroresina da 7 m³, dedicato allo stoccaggio di rifiuti recuperabili gestiti in procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con bacino di contenimento prima citato per il serbatoio A3.

I 3 bacini di contenimento sono collegati tra loro mediante fori praticati attraverso i setti divisorii, di dimensioni di circa 20 cm x 20 cm, posizionati ad un'altezza dal fondo del bacino pari a circa 30 cm;

- **zona F:** area di circa 12 m² in cui sono presenti fusti e fustini poggiati su bacino di contenimento mobile e cestoni in polietilene autoportanti destinati allo stoccaggio di rifiuti solidi o fangosi;
- **zona S1:** area di circa 14 m² adibita a stoccaggio di rifiuti liquidi in fusti e fustini, inserita all'interno del bacino di contenimento prima citato per il serbatoio A3;
- **zona S2:** area di circa 4 m² in cui sono presenti fusti e fustini poggiati su bacino di contenimento mobile e cestoni in polietilene autoportanti;
- **zona S3:** area di circa 40 m³, dotata di grigliato metallico a terra con cordolo di contenimento, dedicata esclusivamente allo stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo identificati con i codici CER 180103* e 180202* e di medicinali identificati con i codici CER 180108*, 180109 e 180207;

- **zona S4:** area di circa 10 m² che può essere dotata di scaffalature per lo stoccaggio dei rifiuti suddivisi per codice CER e per tipologie omogenee collocati, previa verifica di idoneità e integrità dei contenitori che li contengono, su pedane opportunamente imballate ed etichettate. L'eventuale stoccaggio di rifiuti liquidi in modeste quantità avviene utilizzando pedane dotate di grigliato e di bacino di raccolta pari al volume maggiore tra quello del contenitore più grande e un terzo del volume complessivo;
- **zona S5:** area destinata allo stoccaggio dei rifiuti di alluminio in R13 (tipologia 3.2) gestiti in procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;
- **zona Q:** area di deposito rifiuti non conformi, a servizio sia dell'attività svolta in regime di procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sia in regime ordinario ex art. 208 del medesimo Decreto.

1.2) IMPIANTI DI RECUPERO METALLI

Impianto di recupero dei metalli e composti metallici (R4) e messa in riserva di rifiuti (R13)

I rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e i suoi composti (tipologie di cui al punto 3.11 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998) sono sottoposti a cernita, adeguamento volumetrico e separazione dei sali di argento mediante dissoluzione elettrochimica, lavaggio delle frazioni residue di carta e plastica. I materiali derivanti dal trattamento sono successivamente messi in riserva in sacchi/big-bags oppure bancali oppure cestoni sovrapponibili da 300 l o 600 l in polietilene.

Impianto di recupero di metalli nobili da pellicola fotoradiografica (R4) e messa in riserva di rifiuti (R13)

I rifiuti costituiti da soluzioni di fissaggio, di lavaggio da soluzioni fotografiche e radiografiche (tipologie di cui al punto 2.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 161/2002) sono sottoposti a recupero elettrolitico e successivamente messi in riserva in vasche/serbatoi fuori terra.

Impianto di recupero dei metalli e composti metallici (R4) e messa in riserva di rifiuti (R13)

I rifiuti costituiti da metalli non ferrosi e loro leghe (tipologie di cui al punto 3.2 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998) sono sottoposti a cernita, separazione manuale, pallettizzazione e movimentazione tramite carrello elevatore e successivamente messi in riserva in bancali oppure cestoni sovrapponibili da 300 l o 600 l in polietilene.

1.3) ATTIVITÀ ACCESSORIE

L'impianto è dotato di una apparecchiatura (lavatrice) per il lavaggio delle taniche destinate a contenere reflui di laboratorio consegnate da Global-Eco Piemonte S.r.l. ai propri clienti.

1.4) TIPOLOGIE E OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto sono esclusivamente quelle riportate nella tabella che segue.

Nelle colonne a destra della tabella è riportata la sigla identificativa dell'area di stoccaggio in base alla descrizione indicata al precedente punto 1.1).

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate, con riferimento agli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono le seguenti:

- **R13** – messa in riserva prima di una delle operazioni da R1 a R12;
- **D15** – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
- **R12** - scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- **D13** – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- **R4** - riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.

L'operazione **R4** identifica l'attività di recupero dell'argento da pellicole, carte per fotografia e soluzioni di fissaggio fotografico tramite un trattamento elettrolitico, nonché il recupero di metalli non ferrosi o loro leghe effettuata in regime di comunicazione ex art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le operazioni **R12** e **D13** si riferiscono alle operazioni di miscelazione in deroga di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi nei serbatoi descritti al precedente punto 1.1).

Nelle colonne di destra della tabella sono riportate le operazioni di gestione rifiuti cui ogni CER può essere sottoposto. Il rifiuto può essere sottoposto all'operazione se la casella relativa è contrassegnata con una "X". Per l'attività di miscelazione nella casella R12 e/o D13, al posto della "X" è riportato il numero del gruppo omogeneo di miscelazione che corrisponde alla seguente descrizione:

- 1 GRUPPO OMOGENEO REFLUI DI LABORATORIO DI ANALISI
- 2 GRUPPO OMOGENEO LIQUIDI DI FISSAGGIO, SVILUPPO, SBIANCA, LIQUIDO DI SCARTO DA LAVORAZIONE FOTOGRAFICA

CER	Descrizione	Operazioni					Area										
		R13	D15	R12	D13	R4	A1	A2	A3	C1	D3	F	S1	S2	S3	S4	S5
060103	* acido fluoridrico		X										X				
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X										X	X		X	
060405	* rifiuti contenenti altri metalli pesanti		X	1	1		X	X	X				X				
061302	* carbone attivo esaurito (tranne 060702)	X	X									X	X	X		X	
070104	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X	1	1		X	X	X				X				
070310	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X									X	X	X		X	
070503	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X	1	1		X	X	X				X				
070504	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		X	1	1		X	X	X				X				
070701	* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	1	1		X	X	X				X				
070703	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X	1	1		X	X	X				X				
070704	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		X	1	1		X	X	X				X				
070710	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	1	1		X	X	X				X				
080111	* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X									X	X	X		X	
080201	polveri di scarti e rivestimenti <i>(limitatamente a rifiuti provenienti da laboratori odontotecnici)</i>	X	X									X	X	X		X	
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		X	2	2			X	X	X							
080312	* scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose	X	X									X	X	X		X	
080313	scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080312	X	X									X	X	X		X	
080316	* residui di soluzioni per incisione		X	2	2			X	X	X							
080317	* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		X									X		X		X	

CER	Descrizione	Operazioni					Area										
		R13	D15	R12	D13	R4	A1	A2	A3	C1	D3	F	S1	S2	S3	S4	S5
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		X									X		X		X	
080409	* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X									X	X	X		X	
080415	* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X									X	X	X		X	
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X									X	X	X		X	
090101	* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	X	X	2	2			X	X	X							
090102	* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X	2	2			X	X	X							
090103	* soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X	2	2			X	X	X							
090104	* soluzioni di fissaggio	X	X	2	2	X		X	X	X	X						
090105	* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	X	X	2	2	X		X	X	X	X						
090106	* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici		X	2	2			X	X	X							
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X			X						X					
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento		X									X					
100704	altre polveri e particolato (limitatamente a rifiuti provenienti da laboratori odontotecnici)	X	X									X	X	X		X	
110105	* acidi di decapaggio		X										X				
110501	zinco solido	X				X						X		X		X	

CER	Descrizione	Operazioni					Area										
		R13	D15	R12	D13	R4	A1	A2	A3	C1	D3	F	S1	S2	S3	S4	S5
120109	* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X										X	X	X		X	
130110	* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X										X	X	X		X	
130206	* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	X										X	X	X		X	
140603	* altri solventi e miscele di solventi		X	1	1		X	X	X								
140605	* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi		X				X	X	X								
150102	imballaggi di plastica	X	X									X		X		X	
150104	imballaggi metallici	X	X									X		X		X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	X									X		X		X	
150110	* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X									X		X		X	
150202	* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X									X		X		X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X												X		X	
160506	* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio		X	1	1		X	X	X				X				
160507	* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X	1	1		X	X	X				X				
160508	* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X	1	1		X	X	X				X				
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16		X	1	1		X	X	X				X				

CER	Descrizione	Operazioni					Area											
		R13	D15	R12	D13	R4	A1	A2	A3	C1	D3	F	S1	S2	S3	S4	S5	
	05 07 e 16 05 08																	
160601	* batterie al piombo	X	X									X		X		X		
160602	* batterie al nichel-cadmio	X	X									X		X		X		
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X									X		X		X		
160605	altre batterie e accumulatori	X	X									X		X		X		
170402	Alluminio	X				X						X		X		X	X	
170403	Piombo	X				X						X		X		X		
170407	metalli misti	X				X						X		X		X		
180103	* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X													X		
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	X											X		X		
180106	* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	1	1		X	X					X			X		
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X	1	1		X	X					X			X		
180108	* medicinali citotossici e citostatici	X	X												X			
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X												X			
180110	* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X									X				X		
180202	* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X													X		
180205	* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	1	1		X	X	X				X			X		
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	X	1	1		X	X	X				X			X		

CER	Descrizione	Operazioni					Area										
		R13	D15	R12	D13	R4	A1	A2	A3	C1	D3	F	S1	S2	S3	S4	S5
180207	* medicinali citotossici e citostatici	X	X												X		
190904	carbone attivo esaurito	X	X									X		X		X	
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X									X		X		X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X				X						X		X		X	X
191202	metalli ferrosi	X										X		X		X	
191203	metalli non ferrosi	X				X						X		X		X	X
191204	plastica e gomma	X	X									X		X		X	
200117	* prodotti fotochimici		X									X	X	X		X	
200121	* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		X									X		X		X	
200125	oli e grassi commestibili	X	X									X	X	X		X	
200140	metalli	X				X						X		X		X	X

1.5) POTENZIALITÀ DELL'INSTALLAZIONE

Si riporta nel seguito la capacità massima di deposito autorizzata come ripartita tra le varie aree/strutture di stoccaggio descritte al precedente punto 1.1).

Area/struttura	Capacità (m ³)
SERBATOIO A1	9
SERBATOIO A2	9
SERBATOIO A3	9
SERBATOIO C1	9
SERBATOIO D3	7
ZONA F	12
ZONE S1-S2-S3-S4	45
ZONA S5	10
Totale	110

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento della sezione di stoccaggio è pari a **97 m³**, corrispondenti a circa **85,4 Mg** di rifiuti pericolosi.

Per la determinazione del volume complessivo è stato considerato il volume geometrico dei singoli serbatoi **A1, A2, A3** e **C1**.

Nel calcolo dei valori di riferimento per le garanzie finanziarie sono esclusi il serbatoio D3 e la zona S5 in quanto oggetto di attività svolta in regime di procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

SEZIONE 2 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati all'atto della presentazione della domanda di AIA, in occasione dei successivi aggiornamenti ed in ultimo nell'ambito del procedimento di riesame cui si riferisce il presente provvedimento.

Ad integrazione di quanto già previsto dal gestore si dispone il rispetto di quanto specificato nel seguito.

PRESCRIZIONI GENERALI

2.1) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e per la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;

2.2) le tipologie di rifiuti per le quali la Società è autorizzata a svolgere le attività di cui al presente provvedimento sono riportate nella tabella del precedente punto **1.4)**, dove sono indicati i codici delle operazioni autorizzate e le relative aree di stoccaggio;

2.3) la potenzialità dell'impianto è quella riportata al punto **1.5)** della sezione **1**, suddivisa tra le varie aree costituenti l'impianto come indicato in tabella;

2.4) ogni area di stoccaggio/trattamento deve essere identificata tramite l'apposizione di un cartello o targa ben visibile per dimensione e collocazione in cui deve essere riportata la lettera di riferimento, secondo la descrizione riportata alla precedente sezione **1**, la quantità massima stoccabile e le tipologie merceologiche di rifiuti ad essa destinati (ad es. RAEE, solventi, metalli ecc.) od in alternativa l'elenco dei CER autorizzati. Per agevolare le operazioni di controllo da parte degli Organi di Vigilanza presso l'installazione deve essere disponibile una planimetria degli impianti con l'indicazione delle aree suddette;

2.5) tutte le strutture che costituiscono l'installazione devono possedere i requisiti indicati negli elaborati tecnici trasmessi a corredo della domanda di AIA e aggiornamenti successivi, compreso il riesame, e devono essere adeguatamente mantenute e mantenute in efficienza;

2.6) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il CER e la descrizione del rifiuto in essi contenuto, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura;

2.7) i contenitori fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti. Gli stessi devono essere provvisti di sistema di chiusura e mezza di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento: devono, inoltre, essere mantenuti in buono stato di conservazione;

2.8) le operazioni di stoccaggio/trattamento dei rifiuti devono avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione tra le file. A tal proposito si prescrive che i

contenitori posizionati su pedane ed altri contenitori mobili stoccati separatamente vengano impilati al massimo su tre file sovrapposte e che tra i contenitori venga lasciato un corridoio di circa 60 cm per agevolare l'individuazione e la agevole rimozione di eventuali contenitori lesionati;

2.9) i rifiuti devono essere gestiti in modo tale da escludere la formazione di prodotti infiammabili e/o esplosivi, lo sviluppo di gas e vapori o di quantità di calore tali da ingenerare pericolo per le strutture e gli addetti;

2.10) è vietato il conferimento all'impianto di rifiuti di natura domestica conferiti da privati cittadini;

2.11) tutte le aree interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente tenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione, sia delle aree interne che di quelle esterne;

2.12) deve, inoltre, sempre essere garantita l'efficienza della rete di raccolta delle acque meteoriche che deve possedere i requisiti di cui al Piano di Prevenzione e Gestione delle acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i., approvato con l'AIA n. 240-1244709/2007 del 24/10/2007 e s.m.i., oltre del sistema di raccolta dei liquami e colaticci accidentalmente derivanti dall'attività esercitata;

2.13) presso l'impianto devono essere presenti idonei dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente previsto in materia dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., qualora applicabili all'attività svolta;

2.14) deve essere garantito a qualsiasi ora l'accesso all'installazione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte del titolare, e a tal fine deve essere sempre reperibile un referente tecnico;

2.15) la presente autorizzazione deve essere custodita anche in copia (cartacea o digitale) presso la sede operativa in oggetto, a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

MISCELAZIONI

2.16) presso l'impianto è autorizzata la miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo (in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.). I rifiuti possono essere miscelati se nella tabella di cui al punto 1.4) nelle colonne riferite alle operazioni **D13** e/o **R12** è riportato il numero 1 o 2 a seconda del gruppo omogeneo di appartenenza;

2.17) le operazioni di miscelazione dei rifiuti sono classificate come segue:

- miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento codice **D13**;
- miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero codice **R12**;

2.18) la miscelazione deve essere effettuata nel rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati all'atto della presentazione della domanda di AIA e nella documentazione presentata in occasione dei successivi provvedimenti di aggiornamento ed in particolare secondo le prescrizioni riportate ai successivi punti;

2.19) deve essere verificata, con le modalità dichiarate nella documentazione sopra richiamata, la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati. In caso di variazioni significative della composizione di un rifiuto o di conferimento di una nuova tipologia, devono essere effettuati appositi test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle BAT di settore, devono essere registrati e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo;

2.20) deve essere prestata particolare cautela nella miscelazione di rifiuti pericolosi con altri rifiuti contenenti sostanze ossidanti o sostanze in grado di reagire chimicamente, prevedendo l'equipaggiamento del personale addetto con idonei dispositivi di protezione individuale;

2.21) deve essere sempre garantita la tracciabilità delle singole partite di rifiuti miscelati e dei relativi dati analitici;

2.22) le miscele di rifiuti devono essere prioritariamente codificate con un codice CER appartenente al capitolo 19 – Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua ed alla sua preparazione per uso industriale. È comunque facoltà del gestore in qualità di produttore dei rifiuti, attribuire alla miscela un codice diverso qualora, sulla base di motivate e documentabili ragioni, lo ritenga più appropriato a descriverne le caratteristiche;

2.23) la miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a smaltimento e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi;

2.24) le miscele di rifiuti devono essere prioritariamente destinate ad impianti di smaltimento o recupero finale, ovvero che effettuano operazioni da D1 a D12 o da R1 ad R11. L'avvio ad impianto di deposito preliminare o messa in riserva è ammesso qualora finalizzato ad ottimizzare i quantitativi di rifiuti da trasportare per il loro successivo avvio a smaltimento/recupero definitivo;

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

2.25) per la sede operativa in oggetto la Global-Eco Piemonte S.r.l. è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Nello svolgimento delle operazioni di recupero vale quanto disposto dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. e dal D.M. 161/2002 e s.m.i. per le tipologie di riferimento;

2.26) l'attività di recupero in procedura semplificata deve essere svolta nel rispetto dei quantitativi massimi stabiliti dal DM 5/2/1998 Allegato 4 Sub allegato 1 e da quelli stabiliti dal D.M. 161/2002 Allegato 2;

2.27) è fatto salvo l'obbligo del gestore di versare, entro il 30 aprile di ogni anno, i diritti di iscrizione annuali al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata con le modalità reperibili sul sito istituzionale www.cittametropolitana.torino.it, pena la decadenza dell'iscrizione stessa;

PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

2.28) la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 254/2003 che disciplina tale specifica categoria di rifiuti ed in particolare:

- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono

possedere le caratteristiche riportate all'art. 8 commi 1 e 2 del DPR 254/2003;

- la movimentazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuata in condizioni tali da non determinare rischi per la salute degli operatori: su tale tipologia di rifiuti, non sono ammesse operazioni di travaso, cernita, compattazione ed altre operazioni di manipolazione diverse dalle attività di carico e scarico. Non è prevista attività di sanificazione di contenitori riutilizzabili che abbiano contenuto rifiuti sanitari a rischio infettivo;

- i rifiuti sanitari a rischio infettivo possono essere posizionati a terra solo se contenuti in contenitori rigidi in plastica aventi le caratteristiche di cui al punto precedente. I contenitori di rifiuti sanitari in cartone possono essere stoccati a terra solo se posizionati all'interno di un bacino di contenimento per l'intercettazione di eventuali perdite di materiale. In entrambi i casi i contenitori possono essere impilati al massimo su quattro file sovrapposte;

- non è ammessa alcuna operazioni di manipolazione (ad. es. travaso, accorpamento o riduzione volumetrica) diversa dalla movimentazione dei contenitori nelle fasi di carico e scarico. In caso di rinvenimento di contenitori lesionati o in cattivo stato è ammesso il riconfezionamento all'interno di contenitori aventi le caratteristiche di cui al precedente punto. In merito la Società dovrà attenersi a quanto riportato nella propria procedura di emergenza trasmessa con nota del 7/9/2015 di prot. C.M.T n. 123536;

- in conformità con quanto stabilito dall'art. 8 del DPR 254/2003, si dispone che la durata massima del deposito preliminare di rifiuti sanitari a rischio infettivo non sia superiore a cinque giorni: la presente disposizione non si applica ad altri rifiuti sanitari anche pericolosi non a rischio infettivo (ad. es. medicinali);

- deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal "*Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino*" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici su materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/11 pubblicata sul BUR del 10/11/2011. Il presente provvedimento non autorizza la detenzione di materiale radioattivo la cui presenza in impianto è da considerarsi evento eccezionale ed accidentale. Le verifiche sui rifiuti sanitari devono essere effettuate seguendo la procedura gestionale allegata alla documentazione integrativa trasmessa con nota di prot. C.M.T. n. 3200 del 11/01/2019, che specifica anche i casi in cui il controllo può essere omesso;

2.29) i rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;

2.30) la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso deve essere effettuata nei modi di cui al D.lgs. 49/2014 e s.m.i.: in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive vale quanto disposto al precedente punto 2.28);

2.31) il conferimento in impianto di batterie, pile ed accumulatori deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da

evitare il danneggiamento dei componenti che contengano liquidi o fluidi;

- nel settore adibito allo stoccaggio di pile ed accumulatori non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;
- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide o alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- i contenitori destinati allo stoccaggio devono essere realizzati in materiale anticorrosione, dotato di adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere dotati di copertura e forniti di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi;

ALTRE PRESCRIZIONI

2.32) deve essere effettuata con cadenza annuale (rispettando le tempistiche già in corso con i precedenti atti autorizzativi) una verifica dello stato di integrità dei serbatoi e dei bacini di contenimento a servizio dell'installazione, con modalità che possono prevedere controlli visivi e/o strumentali. Le risultanze di dette verifiche devono essere riassunte in apposita relazione che attesti l'idoneità delle strutture, a firma di tecnico abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio, da trasmettere secondo le modalità e le tempistiche riportate alla successiva sezione 6.

2.33) devono essere registrate le date e le modalità con cui vengono effettuate:

- a) lo svuotamento della vasca di raccolta delle acque meteoriche;
- b) le operazioni di pulizia e lavaggio delle superfici scolanti tenendo conto delle tempistiche e delle modalità indicate nella documentazione agli atti;
- c) gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali potenzialmente pericolosi per l'ambiente.

SEZIONE 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

PUNTI DI EMISSIONE

3.1) Sono presenti i seguenti punti di emissione:

Punto di emissione SIGLA	Provenienza emissione	Impianto di abbattimento	Portata Nm ³ /h	Altezza (m)
E1	Sfiati di n. 5 serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi (fasi di carico e stoccaggio) – n. 2 lavatrici – n. 4 celle elettrolitiche – n. 2 serbatoi in zona recupero	Stadio di adsorbimento su zeoliti + stadio di adsorbimento su carboni attivi + stadio di adsorbimento in soluzione acida	350	6

CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

3.2) Gli impianti devono essere realizzati come da progetto approvato e devono essere correttamente gestiti per garantire il rispetto dei livelli di emissione e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;

3.3) i livelli di emissione fissati nel PMC allegato al presente provvedimento rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in perso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dall'installazione;

3.4) i punti di captazione delle emissioni (cappe, aspirazioni a parete ecc.), le linee ed i punti di emissione degli effluenti gassosi e gli impianti di abbattimento degli inquinanti devono essere realizzati come da specifiche progettuali;

3.5) i condotti per le emissioni in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. Le prese devono essere accessibili in sicurezza nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

3.6) i punti di emissione devono essere identificati con le sigle riportate nella tabella di cui al precedente punto 3.1). La sigla identificativa deve essere riportata sui rispettivi camini in modo ben visibile tramite l'apposizione di cartelli o targhe di adeguate dimensioni;

3.7) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco, deve essere verticale verso l'alto.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE LINEE

3.8) L'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle linee di aspirazione devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.9) gli impianti di abbattimento delle emissioni, previsti a progetto, e le reti di aspirazione ad essi collegati devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del gestore manutenzioni periodiche;

3.10) gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle attività autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

3.11) Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni autorizzate devono essere trattati in un sistema di abbattimento a triplice stadio in serie, costituito nell'ordine da: una sezione di adsorbimento a zeoliti, una a carboni attivi ed un adsorbitore contenente acqua a pH acido;

3.12) gli effluenti in ingresso all'adsorbitore a carboni attivi devono avere una temperatura inferiore ai 45°C con un tasso di umidità relativa non superiore al 60%;

3.13) le cariche di carbone attivo e le zeoliti devono essere sostituite o rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di rifiuti trattati e comunque almeno una volta all'anno;

3.14) lo scrubber deve essere dotato di misuratore di livello della soluzione di lavaggio. Eventuali avarie della pompa di ricircolo devono essere segnalate da apposito segnale acustico e/o luminoso per consentire un rapido intervento e devono essere prontamente rimosse; la manutenzione della strumentazione di controllo prevista (livellostati, manometri, misuratori di pH, altro) deve essere registrata secondo le modalità di cui al successivo punto **3.16)**;

3.15) il Gestore deve tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo un apposito registro dedicato (di cui al successivo punto **3.16)** sul quale deve riportare le seguenti informazioni:

- a) la data di ogni sostituzione della carica di carbone attivo, di zeoliti e di soluzione di assorbimento relativamente a ciascuna sezione di abbattimento;
- b) il quantitativo e la tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito, zeoliti e soluzioni di assorbimento di volta in volta sostituiti;
- c) allegare le fatture di acquisto dei carboni attivi e delle zeoliti da conservare in installazione per almeno 3 anni;

3.16) il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento dell' adsorbitore a zeoliti e a carboni attivi e dello scrubber, nonché la data e il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti sugli impianti di abbattimento (es. sostituzione delle zeoliti, dei carboni attivi, manutenzione dello scrubber a pH acido, ecc.) su apposito registro cartaceo o informatico compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, con uno storico di almeno tre anni;

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

3.17) gli impianti si considerano già in esercizio;

3.18) il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (autocontrolli periodici) è richiesto con la frequenza indicata Piano di Monitoraggio e Controllo e deve sempre essere riferito alle condizioni più gravose di esercizio;

3.19) il gestore deve comunicare alla Città di Metropolitana di Torino e all'ARPA Dipartimento di Torino, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni;

3.20) il gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli di cui sopra, qualora dovuti, contestualmente all'invio della relazione annuale prevista alla successiva sezione **6**. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello

CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente;

3.21) per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

SEZIONE 4 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Le emissioni provenienti dall'installazione devono essere monitorate con le modalità e le frequenze riportate nella tabella che segue dove sono altresì riportati i livelli massimi di emissione associati alle BAT (BAT AEL) o i livelli di emissione stabiliti in caso di assenza di BAT AEL per parametri ritenuti comunque significativi.

I livelli massimi di emissione corrispondono ai valori limite che non devono essere superati in condizioni di normale esercizio dell'installazione. Per le condizioni diverse dal normale esercizio vale quanto stabilito alla specifica sezione.

Le metodiche indicate sono quelle riportate dalle BATC. In caso di assenza di indicazione di metodica (sigla N.D. nella colonna "Norma/e" nella restituzione dei risultati deve essere riportato anche il metodo analitico di riferimento. In presenza di una o più norme di riferimento, il gestore deve scegliere una di quelle riportate, indicandola nella restituzione dei risultati.

4.1) CONTROLLI AMBIENTALI

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL	Livello di emissione
Aria	4.18)	E1	Velocità e portata	UNI 10169:2001 ISO 10780:1994	triennale	-----	-----
			TVOC	EN12619	triennale	45 mg/Nm ³	-----
			Ammoniaca	UNICHIM 632:1984	triennale	-----	15 mg/Nm ³
Suolo	2.32)	Bacini di contenimento e serbatoi	Verifica di integrità	N.D.	annuale	-----	Monitoraggio periodico finalizzato alla prevenzione e protezione dalle perdite e quindi alla contaminazione del suolo

4.2) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it

SEZIONE 5 – CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ

5.1) Al verificarsi di eventi incidentali, malfunzionamenti e guasti degli impianti costituenti l'installazione e dei presidi di abbattimento delle emissioni nelle varie matrici ambientali (acqua, aria, suolo ecc.), il gestore deve darne tempestiva¹ comunicazione alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Grugliasco. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia dell'evento e stima della sua gravità;
- accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per addivenire ad una sua tempestiva risoluzione, per quanto tecnicamente possibile;
- indicazione delle ricadute stimate sulle emissioni dell'installazione nelle varie matrici a seguito dell'evento, con particolare riferimento al rispetto dei livelli di emissione stabiliti in AIA ed individuazione di autonome misure di salvaguardia necessarie per ripristinare la conformità o garantirla provvisoriamente.

5.2) Il gestore deve preventivamente analizzare i possibili eventi incidentali che possono interessare l'installazione attraverso la redazione di un apposito Piano di Emergenza Ambientale, eventualmente integrando il Piano di Emergenza interno che deve essere redatto ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132. Il Piano, redatto separatamente o integrato nel piano di emergenza interno, deve essere trasmesso alla Direzione in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Nel Piano devono essere indicate, oltre le principali situazioni di emergenza, anche le azioni da intraprendere e le comunicazioni da effettuare agli Enti competenti da coinvolgere per l'adozione di provvedimenti in materia igienico sanitaria o di protezione civile, fatto salvo quanto espressamente disposto dalla sopra citata norma di legge.

5.3) Il Piano di Emergenza di cui al precedente punto deve essere revisionato annualmente, a decorrere dalla data di trasmissione, tenendo conto degli eventi che si sono verificati nel corso dell'anno precedente, dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei progressi tecnici legati alle misure da adottare in caso di incidenti, apportando le modifiche ed integrazioni necessarie per garantire un'elevata protezione ambientale.

5.4) In caso di anomalie di funzionamento o interruzioni di servizio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera o delle linee di trattamento ad esse asservite, tali da non permettere il rispetto dei livelli di emissione in atmosfera fissati nel PMC, il gestore ai sensi dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. informa la Direzione in intestazione e l'ARPA Dipartimento di Torino entro e non oltre le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e le relative tempistiche. Gli interventi devono essere adottati senza ritardo.

5.5) In caso di sversamenti di liquami, intermedi, sostanze e preparati impiegati nei processi, il gestore deve adottare tutte le procedure volte a contenere al massimo le immissioni di inquinanti

¹Ai fini del rispetto della presente prescrizione per tempestiva comunicazione si intende una comunicazione effettuata entro e non oltre 12 ore dall'evento, qualora non diversamente stabilito.

in ambiente, garantendo per quanto tecnicamente possibile, l'assenza di fenomeni di inquinamento tali a peggiorare l'attuale stato ambientale. Dette procedure devono essere rese parte integrante del Piano di Emergenza di cui al precedente punto 5.2).

5.6) In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso alla Direzione Scrivente e ad ARPA Dipartimento di Torino, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

5.7) In caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione via PEC (con un anticipo di almeno 60 giorni) alla Direzione in intestazione. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere all'allontanamento di tutti i materiali presenti in impianto, alla dismissione delle aree e delle strutture fisse e mobili presenti presso l'installazione, secondo un Piano di Dismissione recante indicazioni generali sulle macrocategorie di attività che verranno svolte al termine della vita operativa dell'installazione. Tale Piano di Dismissione deve essere aggiornato e trasmesso alla Direzione in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Il cronoprogramma contenente il dettaglio delle attività da svolgersi in fase di dismissione deve essere allegato, invece, alla comunicazione di preavviso di cessata attività.

5.8) L'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

SEZIONE 6 – TRASMISSIONE DATI RELATIVI AI CONTROLLI DELLE EMISSIONI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Grugliasco.

La Direzione in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

6.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa contenente i seguenti dati in forma sintetica, in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativi complessivi di rifiuti ricevuti in stoccaggio nel corso dell'anno di riferimento², suddivisi per operazione e codice CER, dando riscontro degli impianti di destinazione finale a cui i rifiuti sono conferiti;
- principali inconvenienti che si sono verificati durante l'esercizio dell'attività nel corso dell'anno di riferimento ed accorgimenti tecnici e gestionali adottati per risolvere le criticità riscontrate, compreso il rilevamento di sorgenti orfane;
- revisione annuale del Piano di Emergenza Ambientale così come disposto al punto 5.3).
- relazione di verifica dello stato di integrità dei serbatoi e dei bacini di contenimento a servizio dell'installazione di cui al punto 2.32) della Sezione 2.

6.2) ARIA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- esiti degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera di cui al precedente punto 3.18);
- principali interventi di manutenzione sulla base del registro di cui al punto 3.16) della Sezione 3.

6.3) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

²per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2019 dovranno essere inviati i dati relativi al 2018.